

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 03/10/2020

L'anno 2020, il giorno 3, del mese di Ottobre, alle ore 18:00, presso la sede operativa di Monsano in via S.Ubaldo 36, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Aps Amici di Laturo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Federico Panchetti il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Sig. Michele Focanti.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto e preso atto che sono presenti n. 7 dei 23 membri totali, dichiara l'assemblea legalmente e validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.


1) Approvazione nuovo statuto.

Il presidente procede a illustrare i motivi che rendono opportuna la variazione dello statuto dell'associazione e legge quindi il testo del nuovo statuto proposto.



Dopo ampia discussione in merito, i soci presenti deliberano all'unanimità di approvare il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
Federico Panchetti



Il segretario
Michele Focanti



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

"AMICI DI LATURO"

con sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE) – Località Laturo

ART. 1 - Denominazione, sede, durata e principi di riferimento

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione non riconosciuta denominata "**AMICI DI LATURO**" (di seguito "associazione").

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Ente Terzo Settore" (o con l'acronimo ETS), ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Valle Castellana (TE), località Laturo, presso l'immobile censito al NCEU al piano S-1, PT, Foglio 26, particella 384. Il trasferimento della sede legale è deliberata dall'assemblea e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, con delibera dell'Organo di amministrazione può istituire sedi amministrative, sedi secondarie, uffici, ecc.

L'associazione ha durata illimitata.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, nel rispetto delle norme di legge e del Codice del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente;
- f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per le decisioni associative.



Federico Rinaldi

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. I contenuti e l'effettiva struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue in via prevalente o esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, in generale, e dell'area montana del Borgo di Laturò, in particolare.

L'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettere: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al



presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A tal fine l'Associazione intende:

- a) svolgere azioni volte a salvaguardare l'ambiente non solo in termini di biodiversità, ma più in generale di capitale naturale che comprende i beni naturali della Terra (il suolo, l'aria, l'acqua, la flora e la fauna) e i servizi ecosistemici essenziali per la vita su questo pianeta. Svolgere e promuovere azioni di monitoraggio ambientale e faunistico autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici/organismi privati/associazioni. Svolgere autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati la manutenzione dei sentieri, la progettazione di cartellonistica didattica e informativa nelle aree naturali e la produzione di carte escursionistiche e dei sentieri. Svolgere in collaborazione o in convenzione con enti/associazioni/organi servizi per il recupero fauna selvatica. Promuovere il recupero architettonico e antropologico dei borghi montani abbandonati, semiabbandonati o a rischio di abbandono, contribuendo al loro ripopolamento e alla riscoperta dei mestieri, della cultura locale, della pastorizia e dell'agricoltura locale;
- b) promuovere l'escursionismo per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio con particolare attenzione al territorio del Borgo di Laturò e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzare in proprio, o promuovere l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari; promuovere altre iniziative utili per realizzare tale finalità. Organizzare e promuovere attività outdoor sostenibili, attività didattiche e corsi; Organizzare escursioni con Guida Am-



Federico Santucci

- bientale professionista come momento esperienziale per conoscere la Natura promuovendo un turismo ecosostenibile e "lento". Promuovere e sviluppare la fotografia naturalistica come mezzo di conoscenza della natura nel rispetto di essa;
- c) stimolare il fundraising e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nella tutela ambientale e nel recupero di aree naturali e di borghi montani;
 - d) svolgere azioni di divulgazione volte a diffondere una "cultura selvatica", che contempli il rispetto della natura, delle specie viventi e non viventi, dei rapporti tra essi e dei ritmi biologici propri degli ambienti naturali. Organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale in materia ambientale. Realizzare tutte quelle azioni comunicative volte alla conservazione della natura e alla salvaguardia degli habitat naturali;
 - e) svolgere attività didattiche e di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado;
 - f) promuovere e diffondere buone pratiche di convivenza fra uomo e natura volte al superamento del conflitto essenziale e inevitabile per una pacifica coesistenza nonché buone pratiche di comunicazione ambientale volte a creare un pubblico consapevole e critico in grado di compiere azioni volte unicamente alla conservazione dell'ambiente e al bene comune;
 - g) elaborare, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche in ambiti di salvaguardia e conservazione della natura;
 - h) attività di collaborazione con enti pubblici, associazioni ed organismi privati per la progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio. Utilizzare o gestire strutture turistiche in ambiente naturale di



Federico Bonelli


- particolare importanza storica e culturale, di rifugi o strutture similari;
- i) organizzazione incontri/eventi/manifestazioni/viaggi/gite e momenti di aggregazione varia;
 - j) produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione. Editare e pubblicare le attività dell'Associazione e le iniziative sul proprio sito internet e social network;
 - k) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

ART. 3 - Soci, ammissione e numero degli associati

Possono aderire all'associazione, in via libera e volontaria, le persone fisiche e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze


Francesco Lombardi

e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- per gli enti, l'indicazione della denominazione, sede legale, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nonché il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. La deliberazione di rigetto, corredata da adeguata motivazione, deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla decisione dell'Organo di amministrazione. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione, ove non appositamente convocata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,



Stefano Rubini

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non viene inoltre fatta alcuna discriminazione tra i soci dell'associazione stessa. Non è quindi ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa o a titolo di contributo, donazione o lascito testamentario all'associazione non sono né rimborsabili, in caso di perdita della qualifica di socio, né rivalutabili.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

È prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Pertanto, tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare alle assemblee nei termini di seguito indicati;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



Federico Biondelli

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, compatibilmente con le proprie disponibilità;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 novembre di ogni anno.

L'associato che contravviene gravemente a quanto previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di notevole gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La persona associata decade automaticamente in caso di mancato rinnovo della tessera associativa entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.



Stefano Rinaldi

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6- Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Tutte le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica ricoperta.

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa a mano, a mezzo postale, telefax o elettronico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Nel caso, la seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli



Federico Lombardi

associati. In questo ultimo caso, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

In difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e tutti i componenti dell'Organo di amministrazione e tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte dell'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione



Stelano Barbotti

qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina anche un segretario verbalizzante e, ove necessario, degli scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di membri dell'Organo di amministrazione prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea



Federico Bembetti

utile. I membri così nominato durano in carica quanto l'Organo di amministrazione in carica. Nel caso decada oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione, la prima assemblea utile provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà, pertanto, di compiere tutti gli atti che fossero ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa nonché l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente



Federico Bandetti

demandati all'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa dell'associazione.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per discutere in merito alle attività dell'associazione.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene, su iniziativa del Presidente, mediante comunicazione scritta, trasmessa a mano, a mezzo postale, telefax o elettronico, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dagli atti dell'associazione. L'Organo di amministrazione deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un componente.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere presente più anziano. Il Presidente della riunione regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e il Segretario. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Federico Bumbelli

Delle riunioni dell'Organo di amministrazione è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, ove eletto dall'Assemblea, o da altro componente dell'Organo di amministrazione designato dallo stesso Presidente.

ART. 10 – Rappresentanza

La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente. La rappresentanza può anche attribuita dall'Organo di amministrazione a singoli amministratori o terzi, con firma congiunta o disgiunta, nei limiti dei poteri loro conferiti


Federico Rondelli

nell'atto di nomina.

ART. 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o ove deciso dall'assemblea. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle riunioni dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società




di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 1.17/2017. L'associazione ha anche l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Le quote associative annuali sono stabilite dal Organo di amministrazione.

ART. 16 - Bilancio di esercizio



Federico Bandetti

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio con le relazioni accompagnatorie per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Ove l'associazione abbia entrate inferiori al limite previsto dalla legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il bilancio approvato dall'assemblea è pubblicato ai sensi di legge e depositato presso la sede sociale. Gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 17 - Bilancio sociale e informativa sociale

Ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'associazione procederà a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'associazione procederà a redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



Federico Lombardi

ART. 18 - Libri


L'associazione deve predisporre e aggiornare i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, ove nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità. L'associato che intende procedere alla consultazione della suddetta documentazione deve farne preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione il quale dovrà indicare la data di inizio della consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta di consultazione va comunicata anche all'organo di controllo, ove nominato, i cui membri hanno diritto ad assistere. La consultazione deve svolgersi presso la sede legale dell'associazione, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Con l'accordo dell'associato richiedente, la consultazione può anche aver luogo presso altro luogo diverso dalla sede legale.

ART. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario



Federico Lombardi

ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto ad altre associazioni con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Rinvio e norme transitorie

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Roberto Bertoli

Federico Bernabè

